

TI_GERICHTE 15.2024.50 vom 15. November 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-11-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.50

FR: TI_GERICHTE 15.2024.50 du 15 novembre 2024

IT: TI_GERICHTE 15.2024.50 del 15 novembre 2024

Regeste

Ricorsi contro precetti esecutivi. Effetto sospensivo concesso al ricorso contro un sequestro precedente. Procura data da un Comune a un ufficio cantonale per l'esazione d'imposte comunali

Erwägungen

E. 2

Con i ricorsi 15.2024.51 e 15.2024.52 RI 1 chiede l'annullamento delle esecuzioni n. _____12 (della Confederazione Svizzera) e _____87 (del Canton Soletta), che l'UE ha però poi riconsiderato in virtù dell'art. 17 cpv. 4 LEF, annullandole ed emettendo in sostituzione i precetti esecutivi n. _____95 e _____29, ambedue secondo il tipo (per prestazione di garanzie) ritenuto corretto dal ricorrente. Dal momento che le nuove esecuzioni non sono state contestate, entrambe le procedure di ricorso sono da considerare senza oggetto, sicché vanno stralciate dai ruoli (art. 24 b cpv. 1 LPR).

E. 3

Con i ricorsi 15.2024.50 e 15.2024.53 RI 1 chiede anche l'annullamento delle esecuzioni n. _____42 (del Comune di PI 1) e n. _____32 (del Comune di PI 2), che l'UE ha poi anch'esse annullato, emettendo in sostituzione i precetti esecutivi n. _____86 e _____34, ambedue secondo il tipo (per prestazione di garanzie) ritenuto corretto dal ricorrente, ma reiteratamente con l'indicazione del Kantonale Steueramt come rappresentante degli escutenti, qualità che il ricorrente contesta. Siccome su quest'ultimo punto i nuovi provvedimenti non accolgono integralmente le richieste del ricorrente, non è possibile stralciare i ricorsi in questione dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3).

E. 4

Interposti all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati la cui contestazione non è diventata senza oggetto, i ricorsi 15.2024.50, 53, 54, e 55 sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

E. 4.1

e 4.2; Dubey, in: Commentaire romand, Constitution fédérale I, 2021, n. 41 ad art. 5 Cost.). Come collettività pubbliche, i Comuni non sono poi titolari della libertà economica, perlomeno per quanto attiene all'esercizio di compiti statali come la percezione delle imposte (Martenet in: Commentaire romand, Constitution fédérale I, 2021, n. 34 ad art. 27 Cost.), sicché è inconcepibile una restrizione nel senso dell'art. 36 Cost. (Dubey in: Commentaire romand, Constitution fédérale I, 2021, n. 14 ad art. 36 Cost.). Il consenso dei Comuni alla delega esclude, comunque sia, che la stessa possa essere considerata una

lesione di un loro (inesistente) diritto fondamentale (cfr. Dubey, op. cit., n. 75 ad art. 36 Cost. e i rinvii).

E. 5

Nei ricorsi relativi alle esecuzioni dei Comuni, RI 1 afferma che il Kantonale Steueramt non può validamente rappresentarli.

E. 5.1

Egli rileva dapprima che nell'incarto non figura alcuna procura a favore del Kantonale Steueramt. Sennonché, i due Comuni hanno allegato alle osservazioni al ricorso due procure conferite al Kantonale Steueramt il 10 aprile 2024 (doc. 3 e 4), ovvero prima dell'emissione dei precetti esecutivi, il 7 maggio 2024. Ad ogni modo, persino una ratifica dell'operato del Kantonale Steueramt sarebbe possibile anche in sede di ricorso (DTF 107 III 49 consid. 1), sicché la produzione delle procure con le osservazioni al ricorso è senz'altro ammissibile. Le allegazioni di fatto relative alle procure formulate solo con la triplica e la quintuplica spontanee (e non già nella replica) non possono essere prese in considerazione (cfr. sentenza della CEF 15.2024.7 del 15 maggio 2024 consid. 2). Anche su questo punto, i ricorsi sono infondati.

E. 5.2

Pur ammettendo che l'autorità fiscale cantonale possa rappresentare un Comune in una procedura di richiesta di garanzie fiscali, RI 1 osserva che la fattispecie concerne invece procedure esecutive, sicché secondo lui il Kantonale Steueramt non può rappresentare a priori i Comuni, principio che a suo dire la Camera ha enunciato nella sentenza 15.2023.105. Egli rileva d'altronde che il Regolamento fiscale (Steuerreglement) dei Comuni di PI 1 (al § 13) e PI 2 (al § 12) stabiliscono che le imposte sono riscosse dall'amministrazione comunale e non prevedono invece – come neppure altre leggi – che tale compito sia delegabile, se non (entrambi al § 15) quando si tratta d'incassare tributi risultanti da attestati di carenza beni. Fa inoltre notare che anche il commentario del Canton Soletta ai modelli di Regolamento fiscale (Kommentar zum Mustersteuerreglement, § 12 e 13) non sancisce la possibilità di una simile delega. Tutto ciò posto, ricorda che secondo l'Alta Corte gli atti compiuti da un'autorità non competente sono nulli e la nullità dev'essere accertata d'ufficio.

E. 5.2.1

Ora, il ricorrente non indica né motiva il proprio interesse concreto e attuale a contestare le procure rilasciate dai Comuni al Kantonale Steueramt, atti che già di per sé escludono di poter parlare, come da lui allegato, di una rappresentanza "a priori" dei Comuni. È d'altronde pure inconcepibile che i Comuni possano chiedergli di pagare una seconda volta quanto egli avrebbe per ipotesi (non manifesta alcuna intenzione al riguardo) pagato al Kantonale Steueramt senza che quest'ultimo riversasse il ricavo ai Comuni. Essi sono del resto vincolati dal contenuto delle procure comunicate nella procedura in esame (art. 33 cpv. 3 e 34 cpv. 3 CO, applicabili per analogia ai rapporti di diritto pubblico quando, come in concreto, disposizioni necessarie del diritto pubblico mancano: C happeuis in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3^a ed. 2021, n. 2 ad art. 33 CO e i rinvii). Viceversa, la regolamentazione interna dei Comuni sull'organizzazione dell'esazione dei loro crediti fiscali non interessa il reclamante, che non è neppure domiciliato sul loro territorio. La censura è pertanto irricevibile.

E. 5.2.2

In ogni caso, proprio perché l'amministrazione fiscale comunale dei Comuni escutenti è competente per riscuotere le imposte comunali (Steuerreglement dei Comuni di PI 1, § 13 cpv. 1, e PI 2, § 12 cpv. 1), lo è pure per delegarne la riscossione, con il suo consenso, al Kantonale Steueramt (cfr. Informazioni fiscali emesse dalla Conferenza svizzera delle imposte CSI, Procédure de perception en matière d'impôts directs, novembre 2021, ad 2.1.2 pag. 4 [www.estv2.admin.ch/stp/ds/e-bezugsverfahren-bei-direkten-steuern-fr.pdf]). Del resto, trattandosi di rappresentanza a diretta, la riscossione risulta giuridicamente essere assunta dall'amministrazione fiscale comunale. Nulla muta al riguardo il fatto che secondo il § 15 cpv. 1 del Steuerreglement del Comune di PI 1 nel rispetto del segreto fiscale e della protezione dei dati, il Consiglio comunale possa incaricare privati o imprese private dell'incasso di pretese risultanti da attestati di carenza beni definitivi. La norma in questione non vieta né direttamente né indirettamente la delega della sola esazione dei crediti fiscali comunali non a privati, bensì a un'autorità pubblica come il Kantonale Steueramt .

E. 5.3

Nella replica , RI 1 aggiunge che nel Canton Soletta la riscossione unica (Einheitsbezug) da parte del solo Kantonale Steueramt non è la regola, il che significa che i Comuni devono riscuotere essi stessi le proprie imposte. Con riferimento all'Ordinanza fiscale (Steuerverordnung) cantonale n. 23, egli precisa che il Kantonale Steueramt può agire per conto del Comune soltanto se, previamente e cumulativamente, da un lato quest'ultimo ha modificato in tal senso il proprio Steuerreglement , ciò che nella fattispecie gli escutenti non hanno fatto, e dall'altro l'ente e il Cantone hanno concluso un apposito accordo. Il ricorrente ritiene che in assenza di Einheitsbezug il Cantone non sia autorizzato a eseguire un compito comunale, sia perché mancherebbe una base legale nel senso dell'art. 36 cpv. 1 Cost., sia perché, così facendo, violerebbe la libertà economica garantita al Comune dall'art. 27 Cost. Chiosa che la mancanza della base legale non è sanabile né dal rilascio di una procura al Cantone, né dalla ratifica comunale degli atti cantonali già compiuti.

E. 5.3.1

Ancora una volta, il ricorrente non ha alcun interesse degno di protezione a criticare, alla luce del diritto solettese, la delega al Kantonale Steueramt dell'esazione forzata dei crediti dei Comuni nei suoi confronti (sopra consid. 5.2.1).

E. 5.3.2

Sia come sia, neppure la norma (§ 256 bis) della legge fiscale solettese (Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern [BGS 614.11]) che istituisce lo strumento della riscossione unica (Einheitsbezug) esclude direttamente né indirettamente la delegazione puntuale al Kantonale Steueramt della riscossione di un determinato credito, specie in via esecutiva. Non è al riguardo necessaria una base legale secondo l'art. 36 cpv. 1 Cost., poiché il diritto alla riscossione di tributi pubblici non è un diritto fondamentale (giusta gli art. 7-34 Cost.), ma neppure è richiesta una norma di diritto positivo giusta l'art. 5 cpv. 1 Cost. che permetta esplicitamente la delega contrattuale della riscossione di un credito fiscale determinato (v. la giurisprudenza in materia di contratti di diritto amministrativo: DTF 136 I 142 consid.

E. 6

RI 1 fa notare a più riprese che i due Comuni non hanno conferito una procura all'avv. PA 2, che patrocinia il Kantonale Steueramt . Non è però necessario. L'avv. PA 2 agisce sulla

base di una procura rilasciata dal Kantonale Steueramt , il quale rappresenta validamente i Comuni (sopra consid. 5.2.2). La censura cade quindi nel vuoto.

E. 7

Nella replica spontanea, RI 1 fa valere che nella procedura di ricorso 15.2024.19, concernente il primo verbale di sequestro (n. _____537), questa Camera ha concesso l'effetto sospensivo all'impugnativa nel senso che "fino alla decisione sul ricorso non si può procedere ad atti e misure esecutivi" . A suo dire le procedure oggetto dei ricorsi ora in esame "ha[anno] origine proprio da questo sequestro" , sicché i precetti esecutivi impugnati, senz'altro da qualificare come "atti esecutivi", a suo dire non potevano essere emessi . Postula pertanto già per questo motivo l'annullamento delle esecuzioni _____32, _____42, _____37 e _____52.

E. 7.1

La censura, presentata più di dieci giorni dopo che il ricorrente ha avuto conoscenza dei provvedimenti impugnati, è tardiva (art. 17 cpv. 2 LEF) e pertanto irricevibile.

E. 7.2

Ad ogni buon conto, la decisione sull'effetto sospensivo riguarda solo l'atto allora impugnato, ovvero l'esecuzione del primo sequestro, e vieta quindi "atti e misure esecutivi" volti a completarne l'esecuzione (come i provvedimenti conservativi cui rinvia l'art. 275 LEF o procedure di rivendicazione giusta gli art. 106 segg. LEF), ma non provvedimenti esecutivi indipendenti, come le nuove esecuzioni n. _____32 e _____42 dei Comuni di PI 2 e PI 1 , ma neppure le esecuzioni n. _____37 (PI 1) e _____52 (PI 2) , promosse a convalida di un altro sequestro, successivo (_____60). Il decreto di effetto sospensivo citato dal ricorrente non impediva pertanto ai Comuni di far spiccare i precetti impugnati (né quelli emessi in sostituzione). Sul punto, la censura è anche infondata.

E. 8

Notificazione a: – avv. PA 1, _____, _____, _____; – avv. PA 2, _____, _____, _____ . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

Il cancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

E. 8.1

Gli esecutenti chiedono invero di addebitare al ricorrente spese processuali e (ancorché senza base legale) ripetibili, e d' infliggergli una multa per ricorso interposto in mala fede o in modo temerario giusta l'art. 20 a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, giacché il "suo comportamento processuale ingiustificatamente oppositivo e dilatorio sta cagionando un volume di spese notevole" .

E. 8.2

Tuttavia, anche se la contestazione della legittimazione del Kantonale Steueramt a rappresentare i Comuni nelle procedure esecutive sfiora il pretesto, non si può ancora reputare il ricorso del tutto temerario, non solo perché la censura trattata al considerando 5 non era insostenibile, ma anche perché i resistenti non hanno portato tutta la chiarezza auspicabile sulla delega dell'esazione forzata al Kantonale Steueramt . Per questi motivi, pronuncia:

1. Il ricorso nella procedura 15.2024.51 (es. n. _____12) è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.
2. Il ricorso nella procedura 15.2024.52 (es. n. _____87) è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.
3. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso nella procedura 15.2024.50 (es. n. _____42) è respinto.
4. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso nella procedura 15.2024.53 (es. n. _____32) è respinto.
5. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso nella procedura 15.2024.54 (es. n. _____52) è respinto.
6. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso nella procedura 15.2024.55 (es. n. _____37) è respinto.
7. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.